SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° settembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione.*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

93G0395

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 1° settembre 1993, n. 342.

Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare un efficace sistema per il controllo della spesa nel settore degli interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo, anche in relazione al contenzioso pendente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione composta da non più di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Della commissione possono far parte magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, funzionari della pubblica amministrazione o di enti pubblici, anche economici, docenti universitari, come anche esperti privati competenti nei campi della contrattualistica pubblica ed in particolare di realizzazioni di opere ed impianti per la pubblica amministrazione.

2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con particolare riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di contenzioso:

a) a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi, segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente non iniziati entro i termini previsti, esaminando la documentazione esistente, interpellando funzionari ed esperti competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi;

b) a valutare i costi necessari al completamento degli interventi, verificandone la realizzabilità sulla base degli stanziamenti previsti;

c) ad esaminare la convenienza del completamento degli interventi, tenendo conto in particolare degli elementi di cui alla lettera *b)*;

d) a proporre le misure ritenute idonee per la definizione del contenzioso in atto, con particolare riferimento alla opportunità di ipotesi transattive, tenendo conto della esigenza di tutelare l'interesse pubblico.

3. La commissione può altresì essere chiamata dal Ministro degli affari esteri ad esprimere valutazioni in ordine a singoli contratti in corso di esecuzione.

4. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, il presidente della stessa è tenuto a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria.

5. Per l'espletamento dei propri compiti la commissione si avvale, in via ordinaria, del supporto tecnico e amministrativo della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, nonché di altri organi dello Stato, anche al fine di eventuali ispezioni. Può inoltre disporre la consultazione di esperti, nonché l'affidamento anche a società ed enti specializzati di perizie, di valutazioni, di monitoraggio di progetti ed analisi di natura tecnica, giuridico-amministrativa od economica.

6. La commissione dura in carica due anni e trasmette al Ministro degli affari esteri i risultati finali della propria attività.

Art. 2.

1. Per gli interventi in corso di realizzazione o da avviare nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono ammesse varianti solo qualora esse non comportino oneri finanziari aggiuntivi e siano giustificate da nuove disposizioni di legge o di regolamento, ovvero da esigenze migliorative o da sopravvenuti interessi pubblici. Le esigenze migliorative e gli interessi pubblici sopravvenuti sono dichiarati con apposito provvedimento del Ministro degli affari esteri.

Art. 3.

1. L'articolo 12, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, va interpretato nel senso che tra i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di «gestione» e «controllo» non rientrano quelli di natura amministrativa e contabile, che sono svolti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Il funzionario «preposto» di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, può essere coadiuvato da altri funzionari della carriera diplomatica.

3. Sulla base di motivate esigenze il Ministro degli affari esteri è autorizzato, per un periodo di due anni, ad affidare a società ed enti specializzati o ad istituti di credito specifici incarichi di consulenza per l'espletamento di compiti rientranti tra quelli di cui all'articolo 12, comma 1, della predetta legge n. 49 del 1987.

Art. 4.

1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati o confermati per periodi quadriennali, previo superamento di apposito esame, per il cui espletamento il Ministro degli affari esteri nomina una commissione, composta da cinque esperti di cittadinanza anche non italiana.

2. Le modalità e i contenuti dell'esame, diretto ad accertare, in relazione alle peculiari esigenze dell'intervento in favore dei Paesi in via di sviluppo, la specifica esperienza acquisita nel settore e nell'area geografica in cui hanno prevalentemente operato gli interessati, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro degli affari esteri.

3. Per gli esperti di nuova assunzione rimane in vigore quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, della predetta legge n. 49 del 1987 circa l'obbligo di superamento del concorso iniziale. La commissione di concorso potrà comprendere anche membri che non abbiano la cittadinanza italiana.

4. L'attività svolta in attuazione dei contratti di cui al presente articolo è assoggettata a valutazioni annuali da effettuarsi ad opera degli organi e sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. I contratti stessi sono risolti nel caso di due valutazioni negative nel corso del contratto.

Art. 5

1. I compensi dei componenti delle commissioni di cui agli articoli 1 e 4 sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai fini del trattamento economico per eventuali missioni si applicano le misure previste per i dirigenti generali di livello C.

2. Alle esigenze organizzative e funzionali della commissione di cui al comma 1, ivi compresi i compensi dei relativi componenti, nonché alle esigenze derivanti dall'articolo 3, comma 3, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede, nel complessivo limite di spesa di lire 9 miliardi per gli anni 1993-95, a valere sugli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di cooperazione.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1993, n. 343.

Regolamento recante modificazioni a talune disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, ed in particolare l'art. 45;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di razionalizzare e snellire talune disposizioni e procedure, tenendo anche conto della possibilità di utilizzazione dei sistemi informatici;

Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite nelle adunanze del 19 novembre e 21 dicembre 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 aprile 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993,

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli articoli 230, 250 e 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come rispettivamente modificati, da ultimo, dai decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, 13 novembre 1976, n. 904, e 13 dicembre 1965, n. 1684, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 230. — *1.* I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo.

2. Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa però resta, di regola, a carico dei mittenti.

3. I versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato possono essere effettuati anche mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia con esclusione di qualsiasi altro titolo di credito.

4. Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché assegni circolari o assegni bancari emessi da istituti o aziende di credito, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni.

I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di banche, istituti o aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia in cui ha sede la sezione di tesoreria o l'agente della riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito.

5. Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito al loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio.

6. Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia.

7. Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsità, si applica la procedura di cui all'art 233».

«Art. 250. — *1*. In caso di smarrimento o distruzione di una quietanza, la tesoreria che l'ha emessa rilascia un certificato desunto dalla relativa scheda o omologo supporto informatico, anche nel caso in cui la matrice della quietanza stessa sia stata unita al conto giudiziale

2 La stessa tesoreria deve annotare l'avvenuto rilascio del certificato sulla corrispondente scheda»

«Art 333. — *1* Alla compilazione dei conti delle somme erogate, alle scadenze previste dagli articoli 60 e 61 della legge, provvedono i funzionari delegati in carica al momento delle scadenze medesime.

2. I rendiconti sono presentati all'Amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto. Per le prefetture tale termine è fissato al quarantesimo giorno.

3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi.

4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

5. I rendiconti vengono corredati:

a) degli ordinativi estinti:

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni»

Art. 2.

1. Dopo l'art. 531 del regio decreto 23 maggio 1924, n 827, è inserito il seguente art. 531-*bis*.

«Art. 531-*bis*. — *1*. Il trasferimento dei fondi tra le tesorerie dello Stato può anche aver luogo mediante un flusso elettronico di dati

2 La tesoreria che deve trasferire i fondi emette apposita quietanza a fronte della quale quella destinataria, sulla base dei dati prodotti ai sensi del comma 1, effettua le connesse operazioni di uscita emettendo un ordine di pagamento estinguibile anche mediante le modalità agevolative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21.

3. Le contabilità relative ai trasferimenti elettronici di fondi sono rese mensilmente alla Direzione generale del tesoro. A tal fine le tesorerie trasmettono l'elenco descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo alle quietanze di cui al comma 2, l'elenco dei trasferimenti effettuati, nonché quello dei pagamenti eseguiti.

4. Con cadenza annuale, le tesorerie producono alla medesima Direzione generale del tesoro un elenco descrittivo di tutti i versamenti per trasferimento fondi ricevuti, degli ordini di pagamento eseguiti e delle partite rimaste da eseguire alla chiusura dell'esercizio precedente.

5. Tutti gli elaborati possono essere allestiti su supporti elettronici prodotti dall'Istituto incaricato del servizio di tesoreria».

Art. 3.

1. All'art. 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, le parole: «sito nella provincia in cui ha sede l'ufficio di appartenenza» sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 60

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

Il testo degli articoli 230, 250 e 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», era il seguente:

«Art. 230. — I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo.

Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa però resta, di regola, a carico dei mittenti.

Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia nonché assegni circolari o assegni bancari emessi da istituti o aziende di credito, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni. I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di banche, istituti o aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia in cui ha sede la sezione di tesoreria o l'agente della riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito.

Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito al loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio.

Gli agenti della riscossione che sono autorizzati dal direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia.

Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsità, si applica la procedura di cui al successivo art. 233».

«Art. 250. — In caso di smarrimento o di distruzione di una quietanza, la tesoreria che l'ha emessa rilascia un certificato desunto dalla relativa scheda o altro supporto meccanografico, anche nel caso in cui la matrice della quietanza stessa sia stata unita al conto giudiziale.

La stessa tesoreria deve annotare l'avvenuto rilascio del certificato sulla corrispondente scheda e deve darne contemporanea comunicazione alla Corte dei conti per l'analoga annotazione sulla matrice, a cura della segreteria della competente sezione giurisdizionale».

«Art. 333. — Oltre che nei casi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge, il funzionario delegato deve trasmettere i conti delle somme erogate, salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle amministrazioni militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o quando cessino le sue facoltà ed anche quando ad esso subentri altro funzionario ai termini del precedente art. 331.

I rendiconti debbono presentarsi entro i venticinque giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'Amministrazione centrale od agli uffici periferici cui spetta, in base alle norme vigenti di esercitarne il riscontro di competenza.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le prefetture.

I rendiconto devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e — ove occorra — per ciascun articolo e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.

Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

I rendiconti vengono corredati:

a) degli ordinativi estinti;

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni».

— Il D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656, reca norme concernenti: «Modificazione al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché al D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71».

— Il D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904, reca norme concernenti: «Modificazioni agli articoli 48, primo comma, 250 e 420, quarto comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonché all'art. 1 del D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dall'Amministrazione dello Stato».

— Il D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684, reca norme concernenti: «Modifica degli articoli 333, 462, 495 e 604 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827».

Nota all'art. 2:

Il D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21, reca norme concernenti: «Modalità per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato».

Nota all'art. 3:

— Il testo del primo comma dell'art. 36 del D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, concernente: «Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati, semplificazione delle relative procedure, definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del Tesoro e degli organi del sistema informativo», viene così riformulato:

«Art. 36 *(Pagamento degli stipendi con accreditamento in conto corrente bancario).* — 1. A norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, i dipendenti statali amministrati con ruolo di spesa fissa possono chiedere mediante domanda alla competente direzione provinciale del Tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro stipendi mediante accreditamento in conto corrente aperto a loro nome presso un istituto di credito.

Detta domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a tenere indenne l'erario da ogni danno, a lui imputabile, che possa derivare dall'accreditamento in conto corrente bancario».

93G0412

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 agosto 1993

Ulteriori disposizioni urgenti per provvedere al completamento delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare da Paesi esteri, nonché di attività di bonifica ambientale. (Ordinanza n. 2330 FPC)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, che proroga la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile sino al 31 dicembre 1993;

Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45, che disciplina gli interventi in materia di emergenze connesse allo smaltimento di rifiuti industriali, provenienti via mare da Paesi esteri, ivi compresi gli interventi indispensabili per assicurare le condizioni di sicurezza e salvaguardia ambientale delle aree interessate ed istituisce un fondo per finanziare dette attività;

Visto l'art. 4 dell'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991,

Vista l'ordinanza n. 2037/FPC in data 3 novembre 1990;

Considerato che l'ulteriore integrazione del Fondo per la protezione civile disposta ai sensi dell'art. 1 della precitata ordinanza n. 2202/FPC non ha consentito il completamento di tutti gli interventi previsti;

Visto il decreto n. 413 di repertorio in data 13 maggio 1989 con il quale sono stati, tra l'altro, assegnati L. 10.760.000.000 alla regione Emilia-Romagna per il risanamento ambientale delle aree della regione stessa connesse allo smaltimento dei rifiuti provenienti via mare da Paesi esteri;

Rilevato che anche tale attività non è stata completata per deficienza di fondi, per cui occorre provvedere anche al rifinanziamento di detti interventi,

Considerato, altresì, che è urgente, onde evitare danni o pericolo alle persone, alle cose ed all'ambiente, provvedere all'improcrastinabile completamento degli interventi di cui sopra, per cui si rende necessario un ulteriore finanziamento delle residuali attività il cui fabbisogno è stato rappresentato dal Dipartimento della protezione civile al Ministero dell'ambiente con nota n. 2356/023/312 EMER del 30 giugno 1993,

Vista la nota n. 11314 93 GAB B del 26 luglio 1993 con la quale il Ministro dell'ambiente conferma il consenso ad operare sul capitolo n. 7705 — residui 1991 — del bilancio del proprio dicastero il prelievo delle risorse necessarie, ammontanti a L. 19.580.489.411, per gli interventi di cui sopra,

Vista la nota in data 23 giugno 1993 con la quale il presidente della commissione per la trasparenza delle gestioni degli intervenuti finalizzati allo smaltimento definitivo dei rifiuti industriali tossici e nocivi trasportati via mare da Paesi esteri, di cui al decreto interministeriale 10 dicembre 1992, ha definito l'ambito delle competenze della commissione medesima,

Ritenuto che il completamento delle attività di cui trattasi costituisce condizione necessaria per la piena valorizzazione delle risorse già spese;

Sentito il Ministero del tesoro;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma ed in particolare al regio decreto 23 maggio 1924, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'ulteriore finanziamento delle attività effettuate e delle spese occorrenti per il completamento delle operazioni finali, atte allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare da Paesi esteri di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 45, ed alle ordinanze n. 2037/FPC in data 3 novembre 1990 e n. 2202/FPC in data 30 dicembre 1991, nonché delle attività di bonifica ambientale in Emilia-Romagna di cui al decreto n. 413 di repertorio in data 13 maggio 1989 indicati in premessa, è autorizzata la spesa di L. 19.580.489.411.

Art. 2.

1. L'onere di cui al precedente art. 1 è posto a carico del Fondo della protezione civile, che viene integrato della corrispondente somma mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo di bilancio del Ministero dell'ambiente n. 7705 - conto residui 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Alla commissione di cui al decreto interministeriale 10 dicembre 1992 citata in premessa, è affidato il compito di verificare, sotto i profili giuridici e tecnici, le procedure adottate in relazione agli interventi disposti con la presente ordinanza.

Art. 4.

1. La effettiva erogazione dei finanziamenti dovrà avvenire sulla base di voci specifiche di pagamento che dovranno essere legittimate sulla base di idonea documentazione.

Art. 5.

1. Nelle more del trasferimento dei fondi di cui all'art. 2 sono autorizzate anticipazioni di cassa a valere sul Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A4885

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari 1ª di Grosseto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Firenze n. 13821 del 3 giugno 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari 1ª di Grosseto e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

nel giorno 28 maggio 1993: sciopero del personale;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 28 MAGGIO 1993

Regione Toscana:

conservatoria dei registri immobiliari 1ª di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1993

Il direttore generale: VACCARI

93A4874

DECRETO 27 luglio 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Messina.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Messina n. 9098 dell'8 giugno 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Messina e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

nel giorno 4 e 5 giugno 1993: disinfestazione dei locali dell'ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 4 E 5 GIUGNO 1993

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1993

Il direttore generale: VACCARI

93A4875

DECRETO 27 luglio 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari 1ª di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Milano 25711 del 7 giugno 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari 1ª di Milano e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

nel giorno 28 maggio 1993: sciopero del personale;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 28 MAGGIO 1993

Regione Lombardia:

conservatoria dei registri immobiliari 1ª di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1993

Il direttore generale: VACCARI

93A4876

DECRETO 27 luglio 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari 2ª di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma n. 8/17826/93 dell'8 giugno 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari 2ª di Roma e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

nel giorno 25 maggio 1993: assemblea del personale;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 25 MAGGIO 1993

Regione Lazio:

conservatoria dei registri immobiliari 2ª di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1993

Il direttore generale: VACCARI

93A4877

DECRETO 27 luglio 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro misto di Portoferraio.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Firenze n. 13822 del 3 giugno 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro misto di Portoferraio e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

nel giorno 28 maggio 1993: sciopero del personale;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 28 MAGGIO 1993

Regione Toscana.

ufficio del registro misto di Portoferraio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1993

Il direttore generale: VACCARI

93A4878

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 agosto 1993

Rettifica al decreto ministeriale 28 aprile 1993 concernente l'individuazione delle circoscrizioni della regione Toscana che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1993 con il quale è stata indicata la circoscrizione di Livorno-Collesalvetti della regione Toscana che presenta un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, individuata dalla Direzione generale dell'osservatorio mercato del lavoro nella misura dell'11,02 per cento.

Considerato che la proposta della commissione regionale per l'impiego della Toscana del 19 febbraio 1993 ha individuato la circoscrizione di Livorno e non Livorno-Collesalvetti tra quelle che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale;

Decreta:

La circoscrizione di Livorno-Collesalvetti indicata nelle premesse del decreto ministeriale 28 aprile 1993 è modificata in circoscrizione di Livorno.

Roma, 17 agosto 1993

p. *Il Ministro* AZZOLINI

93A4861

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 9 agosto 1993.

Obbligo di utilizzazione di apposito modulo per i soggetti tenuti alla denuncia di animali selvatici e di piante.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatica minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973;

Visto il regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982 relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione e successive modificazioni;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59;

Visto l'art. 40 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative»;

Considerata la necessità di ridefinire il modulo da utilizzare per la denuncia di cui all'art. 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sostituendo quello allegato al decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti tenuti alla denuncia di animali selvatici e delle piante, di cui all'art. 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, devono utilizzare il modulo allegato al presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1993

Il Ministro: SPINI

ALLEGATO

RISERVATO ALL'UFFICIO
Prot. domanda
data
posizione

All'ufficio del Corpo forestale dello Stato

DENUNCIA DI DETENZIONE DI ESEMPLARI APPARTENENTI A SPECIE DI FAUNA E FLORA INCLUSE NELL'ALLEGATO *A*, APPENDICE I, E NELL'ALLEGATO *C*, PARTE I, DEL REGOLAMENTO CEE 3626/82 DEL CONSIGLIO, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il sottoscritto,

nome cognome

indirizzo città

telefono

Legale rappresentante della ditta,

ragione sociale

indirizzo

telefono partita IVA

DICHIARA

di detenere per le seguenti finalità (1)

i seguenti esemplari o loro prodotti e derivati (2)

In merito alle circostanze di acquisizione degli esemplari sopraindicati, dichiara inoltre

Allega a tal fine l'unita documentazione.

Infine dichiara di custodire permanentemente gli esemplari vivi presso il seguente indirizzo

Data,

In fede

---

(1) Commerciali, personali, amatoriali, scientifiche, educative o altro.

(2) Indicare quantità e natura dell'esemplare (esemplare vivo o imbalsamato, trofeo, oggetto lavorato, ecc.), nome comune e/o scientifico della specie animale o vegetale interessata.

93A4887

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 31 agosto 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 31 agosto 1993

Dollaro USA	1595,56
ECU	1825 —
Marco tedesco	956 —
Franco francese	273,80
Lira sterlina	2388,55
Fiorino olandese	850,78
Franco belga	44,810
Peseta spagnola	11,904
Corona danese	232,91
Lira irlandese	2231,71
Dracma greca	6,774
Escudo portoghese	9,375
Dollaro canadese	1206,20
Yen giapponese	15,308
Franco svizzero	1086,89
Scellino austriaco	135,84
Corona norvegese	219,97
Corona svedese	195,64
Marco finlandese	272,23
Dollaro australiano	1067,43

93A4901

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione della richiesta di accertamento della condizione di crisi occupazionale nell'area di Trentola, Parete, Villa di Briano, Villa Literno, S. Cipriano d'Aversa e S. Marcellino.

Il CIPI, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 169, con delibera adottata nella seduta del 7 giugno 1993, non ha accertato a decorrere dal 31 gennaio 1989 la situazione di crisi occupazionale nell'area di Trentola, Parete, Villa di Briano, Villa Literno, S. Cipriano d'Aversa e S. Marcellino (Caserta) ai fini della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, ai lavoratori edili licenziati a seguito del completamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'acquedotto Regi Lagni.

Avverso il provvedimento è ammesso a ricorso straordinario o ricorso giurisdizionale entro, rispettivamente, centoventi o sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

93A4869

Reiezione di richieste di accertamento delle condizioni di trattamento straordinario di integrazione salariale e di crisi aziendale avanzate da alcune società.

Il CIPI, nella seduta del 7 giugno 1993, ha deliberato quanto segue:

1) non è accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'impresa Pollin Pan Soc. coop. a r.l., con sede e stabilimento di Lauria (Potenza) per il periodo luglio 1989-novembre 1990;

2) non è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale della società Manifatture del Vignola S.a.s., con sede e stabilimento di S. Maria degli Angeli (Perugia) per il periodo ottobre 1989-agosto 1990;

3) non è accertata la condizione di crisi aziendale della società Newtex Sud S.p.a., con sede e stabilimento di Città S. Angelo (Pescara) per il periodo gennaio 1990-febbraio 1992;

4) non è accertata la sussistenza delle condizioni di crisi aziendale della società Laterocalabra S.p.a., con sede e stabilimento di Castiglione Cosentino (Cosenza) per il periodo 18 dicembre 1989-31 dicembre 1990;

5) non è accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale dell'impresa Cooperativa La Fiorentina a r.l., con sede e stabilimento di Angri (Salerno) a decorrere dal 5 febbraio 1989;

6) non è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale delle seguenti società già operanti nella centrale elettronucleare di Montalto di Castro per il periodo settembre 1991-marzo 1992:

Consortile Cimino 1 società cooperativa a r.l., con sede in Roma;

Demont S.r.l., con sede in Millesimo (Savona);

Smil S.r.l., con sede in Ferrandina (Matera).

Avverso tutti i suddetti provvedimenti è ammesso ricorso straordinario o ricorso giurisdizionale entro, rispettivamente, centoventi o sessanta gioni decorrenti dalla data di ricevimento dei provvedimenti stessi.

93A4870

Reiezioni di piani di risanamento presentati da alcune società

Il CIPI, nella seduta del 7 giugno 1993, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, ha deliberato quanto segue:

1) non è approvato il piano di risanamento decorrente dal 6 aprile 1992 presentato dall'impresa Elettronica Faleni S.r.l. con sede ed unità di San Nicola La Strada (Caserta);

2) non è approvato il piano di risanamento decorrente dal 15 settembre 1991 presentato dall'impresa Calzaturificio Pappagallo di Pappagallo Giuseppe & C. S.a.s., con sede ed unità di Napoli;

3) non è approvato il piano di risanamento decorrente dal 18 febbraio 1992 presentato dall'impresa Nama S.r.l. con sede in Urgnano (Bergamo) ed unità di Vigevano (Pavia);

4) non è approvato il piano di risanamento per il periodo 4 maggio-30 giugno 1992 presentato dall'impresa All Services S.r.l. con sede in Milano ed unità di Ivrea (Torino);

5) non è approvato il piano di risanamento a decorrere dal 1° novembre 1991 presentato dall'impresa Ce.Te.L. S.p.a. con sede ed unità di Telese (Benevento);

6) non è approvato il piano di riorganizzazione presentato dal Consorzio agrario provinciale di Pesaro e Urbino Soc. coop. a r.l., con sede in Pesaro, per le unità di Pesaro, Fano e Colbordolo (Pesaro), per il periodo novembre 1992-novembre 1993;

7) non è approvato quale piano di riorganizzazione o quale piano di risanamento il programma presentato decorrente dal 28 ottobre 1991 dall'impresa I.A.R. S.r.l., con sede ed unità di Avezzano (L'Aquila);

8) non è approvato il piano di ristrutturazione presentato dalla società Detroit Refrigeration S.p.a., con sede e stabilimento di Ronchi dei Legionari (Gorizia), a decorrere dal 13 gennaio 1992;

9) non è approvato il piano di ristrutturazione presentato dall'impresa Proma S.r.l. con sede e stabilimento di Caivano (Napoli), a decorrere dal 30 maggio 1991;

10) non è approvato il piano di risanamento presentato dalla società Cagli S.p.a., con sede ed unità di Ancona a decorrere dal 12 ottobre 1992;

11) non è approvato il piano di risanamento a decorrere dal 2 gennaio 1992 presentato dall'impresa La Paganese Soc. coop. a r.l. con sede ed unità di Montepagano (Teramo);

12) non è approvato il piano di ristrutturazione presentato dall'impresa Istituto Guido Donegani S.p.a. con sede in Novara e stabilimento di Napoli a decorrere dal 7 febbraio 1992;

13) non è approvato il piano di riorganizzazione presentato dall'impresa Unibios S.p.a. con sede e stabilimento di Trecate (Novara) a decorrere dal 30 marzo 1992.

Avverso tutti i provvedimenti suddetti è ammesso ricorso straordinario o ricorso giurisdizionale entro, rispettivamente, centoventi e sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei provvedimenti stessi.

Il CIPI, nella seduta del 13 giugno 1993, ai sensi della normativa indicata in epigrafe, ha deliberato quanto segue:

1) non è approvato il piano di risanamento a decorrere dal 30 marzo 1992 presentato dall'impresa Ni.Mo. Elettronics S.r.l.;

2) non è approvato il piano di riorganizzazione presentato dalla società Ciappazzi S.r.l. con sede e stabilimento di Terme Vigliatore (Messina) a decorrere dal 20 luglio 1992;

3) non è approvato il piano di risanamento decorrente dal 6 luglio 1992, presentato dall'impresa Royal M. & M. S.r.l.;

4) non è approvato il piano di ristrutturazione presentato dall'impresa Cirio, Bertolli De Rica S.p.a. con sede in Napoli ed unità di Sorbano del Giudice (Lucca) a decorrere dal 1° marzo 1992;

5) non è approvato a decorrere dal 9 dicembre 1991, il piano di risanamento presentato dall'impresa Calzaturificio G. & G. S.a.s. con sede e unità di Palermo per il periodo dicembre 1991-dicembre 1992;

6) non è approvato il piano di risanamento presentato dalla società Navalcarena Italia S.r.l. con sede e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), a decorrere dal 16 marzo 1992;

7) non è approvato il piano di risanamento presentato dall'impresa Italo Cremona S.p.a. con sede e unità di Gazzada Shianno (Varese) per il periodo 1° giugno 1992-31 maggio 1993;

8) non è approvato a decorrere dal 1° marzo 1992, il piano di risanamento presentato dall'impresa Sige ferroviaria S.r.l. con sede in Napoli e unità di Casagiove (Caserta);

9) non è approvato a decorrere dal 2 settembre 1991, il piano di risanamento presentato dall'impresa Calzaturificio venti per cento S.r.l. con sede e unità di Arzano (Napoli) per il periodo settembre 1991-settembre 1992.

Avverso tutti i suddetti provvedimenti è ammesso ricorso straordinario o ricorso giurisdizionale entro, rispettivamente, centoventi e sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei provvedimenti stessi.

93A4891

Reiezioni di richieste di accertamento della condizione di riconversione industriale e di crisi aziendale

Il CIPI, nella seduta del 13 luglio 1993, ha deliberato quanto segue:

1) non è accertata la condizione di riconversione aziendale della società Duerre Sud S.p.a. con sede in Caserta ed unità di Casapulla per il periodo marzo 1990-marzo 1992, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675;

2) non è accertata la condizione di crisi aziendale della società Salumificio Telesino S.p.a., con sede e unità di San Salvatore Telesino (Benevento), per il periodo marzo 1990-luglio 1992;

3) non è accertata la condizione di crisi aziendale della società Shell Officine Cavazza S.p.a. con sede in Roma e unità di Ozzano Emilia per il periodo ottobre 1989-ottobre 1990;

4) non è accertata la condizione di crisi aziendale della società Tecner S.r.l. con sede e stabilimento di Ravenna a decorrere dal 3 novembre 1987;

5) non è accertata la condizione di crisi aziendale dell'impresa Co.Fil. 87 S.c. a r.l. con sede e stabilimento di Poggio a Caiano (Firenze) per il periodo ottobre 1989-febbraio 1990.

Avverso tutti i suddetti provvedimenti è ammesso ricorso straordinario o ricorso giurisdizionale entro, rispettivamente, centoventi o sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei provvedimenti stessi.

93A4892

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»
(Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1993)

Nel testo del decreto-legge citato in epigrafe pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 9, seconda colonna, all'art. 6, commi 1 e 4, in luogo delle parole: «presente *legge*», leggasi: «presente *decreto*».

93A4902

Comunicato relativo al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1993).

Nel testo del decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 5, prima colonna, all'art. 9, comma 1, in luogo delle parole «della *presente legge*», leggasi «della *legge di conversione del presente decreto*».

93A4903

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 0 5 0 9 3 *

L. 1.300